

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6079 del 15/11/2017
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 <i>ç</i> L.R. n. 13/2015. Ditta: SALCAVI SPA - TALAMELLO Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di TALAMELLO, Via Fiume, 9, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di TALAMELLO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 10035/2017 del 06.07.2017. Revoca dei Provvedimenti della Provincia di Rimini n. 1 del 09.01.2013 e s.m., e n. 160 del 21.06.2013.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6277 del 13/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: SALCAVI SPA - TALAMELLO Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di TALAMELLO, Via Fiume, 9, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di TALAMELLO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 10035/2017 del 06.07.2017. Revoca dei Provvedimenti della Provincia di Rimini n. 1 del 09.01.2013 e s.m., e n. 160 del 21.06.2013.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa

comunicazione alla Provincia territorialmente competente;

- che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che la Ditta richiedente possiede i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 75 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 1 del 09.01.2013, così come rettificato con Prov. n. 16 del 23.01.2013, a

seguito di comunicazione di rinnovo ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 06.09.2012 e s.m.;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006, rilasciata con Provv. della Provincia di Rimini, n. 160 del 21.06.2013;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 10035/2017 del 06.07.2017, così come integrata il 31.08.2017, lo Sportello Unico del Comune di TALAMELLO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia ha trasmesso istanza presentata dalla ditta SALCAVI SpA, avente sede legale in Comune di TALAMELLO, Via dell'Industria, 1 e sede dell'impianto in Comune di TALAMELLO, Via Fiume, 9, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – *rinnovo senza modifiche* - competenza ARPAE;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 – *modifiche sostanziali all'autorizzazione esistente* - competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – *nuova* - competenza comunale;

DATO ATTO che il Comune di TALAMELLO, in qualità di ente competente in materia di impatto acustico, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, circa la compatibilità con il vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Talamello;

ACQUISITI agli atti:

- parere favorevole al rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, espresso dal Comune di TALAMELLO, con nota prot. n. 3613 del 09.10.2017;
- la nota prot. n. 8347 del 06.09.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti ed emissioni in atmosfera), in cui si dichiara che l'attività richiesta può essere svolta, nel rispetto delle prescrizioni riportate

nella parte dispositiva;

- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 07.08.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 322,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale relativi all'impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO di revocare i Provvedimenti della Provincia di Rimini n. 1 del 09.01.2013 e s.m. e n. 160 del 21.06.2013, le cui attività sono ricomprese nel presente atto;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTE:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

INFORMA che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta SALCAVI SPA con sede legale in Comune di TALAMELLO, Via dell'Industria, 1, e sede dell'impianto in Comune di TALAMELLO - Via Fiume, 9, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di TALAMELLO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 10035/2017 del 06.07.2017) ricomprensive i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 — *rinnovo senza modifiche* - competenza ARPAE;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 — *modifiche sostanziali all'autorizzazione esistente* - competenza ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – *nuova* - competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
 - **l'allegato A** al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - **l'allegato B** al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - **l'allegato C** al presente provvedimento, che riporta la nota prot n. 3613 del 09.10.2017 del Comune di Talamello, in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;
3. di stabilire che l'impianto oggetto della presente AUA, è rappresentato nella planimetria allegata al presente provvedimento, quale **allegato D**;

4. eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
5. qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
6. la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
7. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, i provvedimenti della Provincia di Rimini n. 1 del 09.01.2013 e s.m. e n. 160 del 21.06.2013.
8. ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
9. l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;
10. l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

11. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
12. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di TALAMELLO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente e ARPAE;
13. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
16. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
17. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
18. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.